REGOLAMENTO (CEE) N. 3916/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che fissa per il 1990 il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina provenienti da paesi terzi e stabilisce talune modalità per la sua applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti da paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che i contingenti per il 1989 applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi sono fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/88 della Commissione (3); che l'articolo 3 di detto regolamento stabilisce un ritmo annuo minimo di aumento progressivo dei contingenti del 10 % nel corso della prima tappa; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che tuttavia le autorità portoghesi hanno domandato di limitare le restrizioni quantitative all'importazione, nel settore delle carni suine, alle sole importazioni di animali vivi di peso inferiore a 50 kg. di cui al codice NC 0103 91 10; che occorre pertanto fissare il contingente per il 1990;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno corredare la domanda di autorizzazione d'importazione con il deposito di una cauzione; che è opportuno prevedere lo scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3917/88 che occorre pertanto abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che, in applicazione dell'articolo 280 dell'atto di adesione, il Portogallo può applicare per il 1990 all'importazione di suini vivi provenienti da paesi terzi.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

— il 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,

— il 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,

— il 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,

— il 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono corredate del deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo del contingente è del 10 % all'inizio di ogni anno della prima tappa.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito al mese precedente:

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

— i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3917/88 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.
(2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1990
0103	Animali vivi della specie suina :	26
	– altri :	
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg :	
0103 91 10	– – – delle specie domestiche	